

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL TAVOLO ZONALE

DELIBERAZIONE N. 4 IN DATA 24/01/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON L'ASL PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA D.G.R. N. 17851 DELL' 11/06/2004 "REALIZZAZIONE O GESTIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI NEI LUOGHI DI LAVORO".

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILACINQUE addi VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 15.00 nella sala delle adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti del Tavolo zonale per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato	X	
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta del Tavolo zonale i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'art. 8.1 dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

COMUNE DI GUSSAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Publicato all'Albo Pretorio
dal 10.03.05 al 23.03.05



Il Sindaco
G. Cellatica
(Barbara Mandrolini)

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 24/01/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON L'ASL PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA D.G.R. N. 17851 DELL' 11/06/2004 "REALIZZAZIONE O GESTIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI NEI LUOGHI DI LAVORO".

IL TAVOLO ZONALE

Richiamata la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

Visti i verbali del Tavolo di Zona relativi alla seduta del 06/09/2002 n. 1/2002 nella quale è stato approvato il Piano di Zona del Distretto 2 e alla seduta dell'11.10.2002 n. 2/2002 nella quale il Piano di Zona è stato adottato in via definitiva mediante Accordo di Programma;

Visto l'art. 8.1 dell'accordo di programma che stabilisce le competenze del Tavolo Zonale come organo di indirizzo politico per la realizzazione degli interventi;

Richiamata la D.G.R. N.17851 dell'11/06/2004;

Visto altresì il Decreto n. 22196 del 03/12/2004 con il quale la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale approva il piano di assegnazione dei finanziamenti per gli asili nido e i micronidi aziendali ai sensi dell'art.70 della L. 448/01 disponendo contestualmente l'impegno e la liquidazione dei contributi stessi;

Considerato che, per quanto riguarda il Distretto n. 2, risulta beneficiario del contributo di €. 56.000,00 il Gruppo Fraternità di Ospitaletto;

Ricordato che tale contributo verrà erogato dall'ASL al Comune di Gussago, in quanto ente Capozona del Distretto, e che sarà quest'ultimo, previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori, ad erogarlo a sua volta al Gruppo Fraternità;

Visto l'accordo predisposto dall'ASL, qui allegato, che definisce le modalità dei rapporti fra i tre soggetti coinvolti, ASL-Comune di Gussago-Gruppo Fraternità;

Valutata l'opportunità di far approvare il suddetto accordo al Tavolo di Zona;

Per le ragioni in premessa riportate


DELIBERA

1. Di approvare l'accordo con l'ASL per gli interventi previsti dalla D.G.R. N. 17851 dell' 11/06/2004 "Realizzazione o gestione di asili nido e micronidi nei luoghi di lavoro" come riportato nell'allegato alla presente deliberazione formandone parte integrale e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Prof. Bruno Marchina



Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott.ssa Anna Finazzi



ACCORDO

per l'attuazione del progetto finanziato, in conformità alla D.G.R. 17851 dell'11.6.2004, ai sensi dell'art. 70 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, cod. 6

* * *

L'anno 2005, il giorno 12 del mese di gennaio, negli uffici della Direzione Sociale Dipartimento ASSI della Azienda Sanitaria Locale di Brescia, ubicati a Brescia in Piazzale Repubblica, n. 2,

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia (per l'innanzi, denominata: ASL) avente sede legale in Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 a Brescia con codice fiscale e partita IVA 03436310175, qui rappresentata, per delega del Direttore Generale, dal Direttore Sociale dott.ssa Fausta Podavitte, domiciliata per la carica in Piazzale Repubblica n. 2 a Brescia

E

il Comune di Gussago, avente sede legale in Via Peracchia, n.3 a Gussago, con codice fiscale e partita IVA 00945980175, Ente capozona dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale n. 2, ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000, di seguito denominato "Ente capozona", qui rappresentata dal sindaco, Sig. Bruno Marchina, domiciliato per la carica Via Peracchia, n.3 a Gussago.

E

il Gruppo Fraternità (per l'innanzi denominato Soggetto titolare del progetto), avente sede legale in via Trepola, 195 a Ospitaletto, con codice fiscale 03427440171 qui rappresentato dal Consigliere, Sig. Alberto Festa, domiciliato per la carica in via Trepola, 195 a Ospitaletto.

PREMESSO

- ◆ che ai sensi dell'art. 70 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, la D.G.R. 17851 dell'11.6.2004, ha approvato i criteri e le modalità di finanziamento per la realizzazione o gestione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro;
- ◆ che il Presidente del Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'ASL di Brescia, con nota del 25 giugno 2004, prot. 86735, ha individuato negli Enti capizona previsti dagli Accordi di programma, sottoscritti dai Comuni ai sensi dell'art. 19 della l. 328/2000, i soggetti che per conto dei Comuni dovranno svolgere le funzioni previste dalla DGR 17851 dell'11.6.2004;
- ◆ che con Decreto del Dirigente dell'U.O. Interventi Socio sanitari e socio assistenziali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia del



3.12.2004, n. 22196 sono state approvate le graduatorie dei progetti trasmessi dalle ASL lombarde;

- ◆ che al fine di disciplinare i rapporti fra le Parti si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di un apposito Accordo;
- ◆ che al progetto presentato dal Soggetto titolare del progetto è stato assegnato il contributo regionale di € 56.000,00 ;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo regola i rapporti tra l'ASL, l'Ente capozona e il Soggetto titolare del progetto, relativi all'attuazione del progetto finanziato, in conformità al corrispondente piano ed alle direttive regionali contenute, in particolare, nella DGR 17851 dell'11.6.2004 richiamata in premessa e nel Decreto del Dirigente dell'U.O. Interventi Socio sanitari e socio assistenziali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia del 3.12.2004, n. 22196.

Art. 2 Erogazione del contributo

L'ASL erogherà all'Ente capozona il contributo entro 45 giorni dall'approvazione del progetto da parte della Regione. L'Ente capozona si impegna a liquidare la prima quota del contributo al Soggetto titolare del progetto nei successivi 45 giorni, dopo aver ricevuto la prevista documentazione.

Gli Enti capozona provvederanno ad erogare le quote a saldo entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte del soggetto titolare del progetto della documentazione prevista.

Art. 3 Obblighi del Soggetto titolare del progetto

Per i progetti gestionali, il Soggetto titolare del progetto si impegna a mantenere, per tutta la durata del progetto, i requisiti di funzionamento stabiliti dalla normativa vigente.

La perdita dei predetti requisiti determina la decadenza del Soggetto titolare del progetto dal contributo regionale.

Art. 4 Verifiche e monitoraggio

Nel corso della durata del progetto l'Ente capozona effettuerà le verifiche necessarie ed opportune, secondo metodi e criteri omogenei, in contraddittorio con il Responsabile di progetto indicato dal Soggetto titolare del progetto.

Il Soggetto titolare del progetto dovrà altresì collaborare con l'Ente capozona, fornendo i dati occorrenti per l'eventuale programma di monitoraggio e valutazione dei progetti, attivato dalla Regione Lombardia.



Art. 5 Decorrenza e durata

I contributi gestionali sono relativi all'anno 2004.

I lavori di costruzione/ristrutturazione debbono terminare entro 6 mesi dalla data di erogazione della prima quota del contributo.

Art. 6 Rendicontazione

L'Ente capozona documenterà alla Regione Lombardia, Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, l'attività del progetto e la relativa verifica contabile.

A tal fine, il Soggetto titolare del progetto è tenuto a trasmettere all'Ente capozona un dettagliato rendiconto e tutta la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 7 Collegio arbitrale

Tutte le controversie che possono sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da 3 membri: uno nominato dall'Ente capozona (in accordo con l'ASL), uno nominato dal Soggetto titolare del progetto ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti.

In mancanza di accordo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale.

Art. 8 Registrazione


Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.86, n. 131 e non è soggetto e imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D. P.R. 30.12.92, n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, li 12 gennaio 2005

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia

Dott.ssa Faustina Podavitte



Per l'Ente Capozona



Per il Soggetto titolare del progetto

GRUPPO FRATELLI

Consorzio di Cooperative Sociali

Via Trepola, 195

25035 OSPITALETTO (Brescia)

Partita I.V.A. 03427440171

